
STUDIO SANGUIGNI

***Circolare informativa
di aggiornamento
n. 3/2016***

Data: 1 giugno 2016

Sommario

Bene a sapersi	3
<i>Oneri e interessi di mora per le cartelle di pagamento</i>	3
<i>Il catasto diventa digitale sostituendo gli archivi cartacei degli atti di aggiornamento</i>	3
<i>Reverse charge per i lavori di ampliamento di un edificio.....</i>	4
<i>I costi black list in dichiarazione dei redditi e il principio del favor rei</i>	5
<i>Estromissione di beni dell'impresa individuale.....</i>	6
<i>Lavoratori stagionali e Irap</i>	7
<i>Detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali.....</i>	8
<i>Irap: imponibilità del credito d'imposta per soggetti senza lavoratori dipendenti</i>	8
Agenda.....	10
<i>Scadenario dal 1 giugno al 7 luglio 2016.....</i>	10
Schede operative.....	12
<i>Redditi di lavoro autonomo – Aliquote ritenute alla fonte.....</i>	12
<i>Soggetti esonerati dall'obbligo dichiarativo inerente al periodo d'imposta 2015</i>	12

Bene a sapersi

Oneri e interessi di mora per le cartelle di pagamento

L'Agenzia delle Entrate, in assenza del pagamento spontaneo da parte del contribuente, pone in essere un'attività di riscossione "coattiva" dei tributi tramite "Equitalia".

Tale attività, in particolare, riguarda le somme iscritte a ruolo che sono dovute a seguito di controlli e/o accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria.

Ai fini procedurali, il ruolo viene inviato all'Agente della riscossione che predispone e notifica le previste cartelle di pagamento, cui segue l'iter della riscossione delle somme e del conseguente riversamento nelle casse dello Stato o in quelle degli altri enti impositori interessati, tenendo in considerazione che nella situazione di "mancato pagamento" viene anche avviata la fase della cosiddetta "esecuzione forzata".

In altri termini, l'Agenzia delle entrate utilizza gli Agenti della riscossione per l'attivazione delle procedure per il recupero del credito per la notifica della cartella di pagamento, che può avvenire sia per raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di mancato pagamento della cartella entro 60 giorni dalla data di effettiva notifica, sulle somme che risultano iscritte a ruolo, ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973, si rendono dovuti:

- gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2016, prot. n. 60535/2016, a partire dal 15 maggio 2016, ha ridotto dal 4,88% al 4,13%;
- l'aggio dovuto all'Agente della riscossione, che viene calcolato in relazione al capitale e agli interessi di mora, tenendo presente che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, se il debitore corrisponde gli importi iscritti a ruolo e gli interessi di mora:
 - entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l'onere di riscossione è pari al 3%;
 - oltre 60 giorni dalla notifica della cartella, l'onere di riscossione raddoppia e risulta pari al 6%;
- gli ulteriori oneri e spese conseguenti al recupero del credito.

Inoltre, è necessario anche porre in rilievo che l'Agente della riscossione, trascorso il termine dei 60 giorni, ha la possibilità di dare corso alle cosiddette azioni cautelari e conservative, nonché alle procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni che possono essere oggetto di esecuzione del creditore e degli eventuali coobbligati, come, a titolo meramente indicativo:

- il pignoramento dei beni;
- il fermo amministrativo di beni mobili registrati;

in quanto, per disposto dell'art. 2740 del codice civile, il debitore deve rispondere dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il catasto diventa digitale sostituendo gli archivi cartacei degli atti di aggiornamento

L'Agenzia delle entrate ha segnalato che, con decorrenza dal 1° giugno 2015, la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale "Pregeo" e "Docfa" si deve considerare obbligatoria per i tecnici professionisti, quindi è stato formalizzato in maniera definitiva l'addio agli archivi cartacei degli atti per l'archiviazione digitale.

Pertanto, si deve ritenere cessata l'archiviazione cartacea degli atti di aggiornamento catastale a favore di quella informatica nell'ambito del *Sistema di Conservazione dei Documenti digitali SCD*.

Una novità che attua quanto previsto dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale e che porterà vantaggi sia per l'Agenzia, sia per le categorie professionali ed i cittadini, in un'ottica di trasparenza, efficienza e *spending review*.

Ne deriva, di conseguenza, che ai fini procedurali:

- per il "catasto terreni", vengono conservati digitalmente gli atti di aggiornamento redatti con la procedura Pregeo, insieme all'eventuale documentazione integrativa, nonché gli attestati di approvazione e di annullamento degli stessi, firmati digitalmente dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato;
- per gli atti del "catasto fabbricati", redatti con la procedura Docfa, la conservazione digitale viene, invece, effettuata direttamente dalle applicazioni informatiche, che gestiscono i documenti firmati digitalmente.

Gli uffici, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, provvederanno a effettuare i successivi controlli.

Reverse charge per i lavori di ampliamento di un edificio

Il MEF, in risposta ad una interrogazione parlamentare (n. 5-08065 del 10/03/2016) in Commissione Finanze, ha posto in evidenza che anche i lavori di opere murarie eseguiti nell'ambito dell'ampliamento di un edificio sono soggetti ad Iva con applicazione del *reverse charge* in quanto tali prestazioni, ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-ter del decreto Iva, si devono necessariamente ritenere rientranti tra quelle inerenti al completamento degli edifici.

Tali prestazioni, infatti, non sono riconducibili al codice Ateco 41.2 "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali", ma rientrano nell'ambito operativo del codice 43.39.01 "Attività non specializzate di lavori edili" (nel quale sono compresi anche "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a."), poiché riguardano soltanto parti specifiche del processo di costruzione e non la realizzazione completa dell'edificio. Al riguardo, poiché con decorrenza dal 2015, la legge di stabilità di detto anno ha introdotto all'art. 17 comma 6 la nuova lettera a-ter, l'obbligo del *reverse charge* alle prestazioni di:

- servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti;
- completamento di edifici.

Il termine "completamento" di edifici ha comportato difficoltà nella comprensione della norma, tanto che l'Agenzia delle entrate nella circolare 27 marzo 2015, n. 14/E precisando che lo stesso si deve ritenere utilizzato dal legislatore in modo atecnico.

Pertanto, in assenza di una definizione di "completamento" è necessario fare ricorso ai seguenti codici attività:

Lavori di completamento	43.31.00 – Intonacatura e stuccatura
	43.32.01 – Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
	43.32.02 – Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. Si fa presente che la posa in opera di "arredi" è esclusa dall'applicazione del reverse charge in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici
	43.33.00 – Rivestimento di pavimenti e di muri
	43.34.00 – Tinteggiatura e posa in opera di vetri
	43.39.01 – Attività non specializzate di lavori edili – muratori (dovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici)
	43.39.09 – Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Ritornando sul concetto di “completamento di edificio”, il Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato la tesi secondo cui:

- il codice attività 43.39.01 comprende anche gli “Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a”, limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, a prescindere dal fatto che l’edificio sia esistente o di nuova costruzione;
- il suddetto codice attività deve necessariamente risultare “*distinto dalle attività di cui al codice 41.2 riferito alle attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali, che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti*”;
- l’effettuazione solo di una parte specifica del processo di costruzione comporta la classificazione dell’attività all’interno della divisione “43”.

In pratica, secondo il Ministero, l’applicazione del *reverse charge* ai lavori di opere murarie eseguiti nell’ambito dell’*ampliamento di un edificio*, devono essere assoggettate al *reverse charge* le attività riconducibili al codice 43.39.01 (lavori di opere murarie).

Pertanto, in altri termini, l’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter), del decreto Iva.

In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi:

- in parte soggette al regime dell’inversione contabile;
- in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie;

si deve necessariamente procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del *reverse charge*, in quanto il meccanismo dell’inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

I costi black list in dichiarazione dei redditi e il principio del favor rei

La disciplina dei costi *black list* ed i connessi adempimenti da assolvere in dichiarazione dei redditi hanno subito variazioni sostanziali in relazione all’applicabilità del sistema sanzionatorio.

Infatti:

- con l’art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha modificando l’art. 110 del Tuir, con effetto dal periodo d’imposta 2015, è stata eliminata l’esimente riguardante l’esercizio da parte del fornitore domiciliato in un Paese *black list* di un’effettiva attività commerciale al fine della deducibilità in dichiarazione del componente negativo sostenuto;
- con la L. 28 dicembre 2014, n. 208, con effetto dal periodo d’imposta 2016, sono stati resi inefficaci i restanti due presupposti ai fini della deducibilità dell’onere sostenuto in un Paese *black list*, consentendo la deducibilità nel limite del valore normale da individuare a norma dell’art. 9 del Tuir in relazione alla concreta esecuzione delle operazioni.

Per il periodo d’imposta 2015, le modifiche apportate dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, risultano recepite nel quadro RF del modello Unico PF passando dalla precedente presunzione di indeducibilità alla:

- deducibilità “automatica” per l’ammontare pari al valore normale;
- deducibilità dell’eventuale onere superiore al valore normale subordinata alla prova della circostanza esimente.

In concreto, la variazione ha determinato la decadenza della separata indicazione di detti costi, sia per la parte “automaticamente” deducibile (pari al valore normale), sia per la parte eccedente.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- al rigo RF29 “*Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati*”, deve necessariamente essere annotato l’intero costo sostenuto (variazione in aumento);
- al rigo RF52 “*Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati*” deve risultare indicato il costo deducibile (variazione in diminuzione), evidenziando a colonna 1 “*Spese eccedenti il valore normale*” l’eventuale entità dell’onere deducibile solamente se risulta sussistente l’esimente.

Valutando le variazioni che sono state di fatto apportate all’art. 110 del Tuir dai disposti normativi predetti, viene spontaneo prendere in considerazione la valenza gli effetti del *favor rei*.

Prendendo spunto dalla sentenza n. 6651 del 6 aprile 2016 della Corte di Cassazione, nella quale, tra l’altro, ha puntualizzato l’inefficacia di una dichiarazione integrativa successiva all’avvio di accessi, ispezioni, verifiche al fine di sanare la mancata separata annotazione dei costi *black list* in dichiarazione.

In altri termini, l’intervenuta abrogazione della norma inerente ai costi *black list*, non genererebbe effetti sia per il contribuente che intendesse sanare la violazione commessa, sia sulle sanzioni che sono state comminate.

In concreto, viene posto in evidenza che le norme modificative si riferiscono espressamente al periodo di efficacia e, quindi, la sopravvenuta abrogazione del regime dei costi *black list* non produrrebbe effetti sulle violazioni che sono state commesse precedentemente.

Se così fosse, ogni variazione di legge, nel periodo transitorio produrrebbe i suoi effetti solamente in termini di adempimenti e non per quanto attiene alle sanzioni connesse: principio che non può essere accettato, in quanto la regola di applicazione del *favor rei* agisce sempre sulla decadenza del debito sanzionatorio, sia quando la modifica riguarda solamente la sola sanzione, sia quando la variazione fa riferimento al mero adempimento.

Estromissione di beni dell’impresa individuale

Con l’art. 1, comma 121, della legge di stabilità 2016, viene consentita l’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

L’opzione per l’estromissione deve necessariamente avvenire entro il 31 maggio 2016, senza porre in essere particolari adempimenti, in quanto viene espressamente richiesto il cosiddetto “comportamento concludente”.

Infatti, per beneficiare dell’estromissione agevolata è necessario che gli imprenditori individuali risultino in attività:

- alla data del 31 ottobre 2015, che costituisce il riferimento in cui gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore;
- alla data dell’1 gennaio 2016, che costituisce l’inizio degli effetti dell’estromissione.

Ne deriva, conseguentemente, che la facoltà di fruire dell’agevolazione è preclusa se al 1° gennaio 2016 la qualifica di imprenditore individuale risulta venuta meno. L’agevolazione in oggetto si riferisce ai beni immobili strumentali per destinazione, cioè quelli che risultano utilizzati dall’imprenditore esclusivamente per l’esercizio dell’impresa alla data del 31 ottobre 2015.

Ai fini procedurali si devono considerare gli immobili strumentali sia per natura, sia per destinazione, relativi all’impresa individuale solo se indicati nell’inventario o per le imprese in contabilità semplificata nel registro dei beni ammortizzabili.

Pertanto, possono costituire oggetto di estromissione agevolata:

- *gli immobili acquisiti a partire dal 1° gennaio 1992 se strumentali per destinazione;*

- *i beni immobili acquisiti fino al 31 dicembre 1991* se strumentali per destinazione ed anche se non indicati nell'inventario.

Non possono, in ogni caso, essere estromessi gli immobili che:

- costituiscono beni "merce";
- sono strumentali per natura e non sono utilizzati nell'esercizio dell'impresa, anche se indicati nell'inventario;
- non sono strumentali né per natura, né per destinazione, anche se indicati nell'inventario.

La base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Quest'ultimo deve essere determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2015.

L'imposta dovuta è pari all'8% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto di ciascun bene che si intende estromettere e in base a quanto stabilito nel comma 120 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato in due rate:

- il 60% dell'importo dovuto, entro il 30 novembre 2016;
- il restante 40%, entro il 16 giugno 2017.

Il versamento può essere eseguito anche mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Ai fini procedurali, l'estromissione dei beni si deve ritenere perfezionata alternativamente con:

- l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva (anche in presenza di omesso, insufficiente o tardivo versamento della relativa imposta);
- con il versamento della relativa imposta sostitutiva o della prima rata (anche in assenza di compilazione del quadro RQ).

Lavoratori stagionali e Irap

Con l'art. 1, comma 73, della legge di stabilità 2016, nell'intento di ridurre l'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione netta ai fini dell'Irap, è stata estesa la deducibilità delle spese per il personale impiegato a tempo indeterminato – già prevista a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 - anche ai lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti. In pratica è stato riconosciuto il beneficio fiscale previsto per il lavoro a tempo indeterminato anche a quei settori che ricorrono in modo sistematico al lavoro stagionale.

Il disposto normativo consente di dedurre il 70% dei costi sostenuti, al netto delle deduzioni spettanti, per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi, anche non consecutivi, con decorrenza dal secondo contratto stipulato con il medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla data di cessazione del primo contratto utile ai fini del computo dei giorni lavorativi richiesti.

Il beneficio risulta applicabile a partire dal 1° gennaio 2016 e consente, pertanto, di tener conto dei contratti stipulati nel corso del 2015, in modo che gli effetti possano risultare operativi già dall'anno 2016.

Detrazione per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali

La legge di stabilità 2016, con l'art. 1, comma 88, ha esteso l'applicazione delle detrazioni spettanti per le *spese sostenute per interventi di efficienza energetica*, alle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016, per:

- l'acquisto;
 - l'installazione;
 - la messa in opera;
- di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti:

- di riscaldamento;
- di produzione di acqua calda;
- di climatizzazione delle unità abitative;

che, dotati di specifiche caratteristiche, garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti.

Tali dispositivi devono, in particolare:

- palesare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati e delle inerenti informazioni;
- mostrare sia le condizioni di funzionamento correnti, sia la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione fiscale per le spese in argomento, si deve ritenere collegata a quelle "*di cui all'art. 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63*", che in concreto hanno prorogato le agevolazioni per l'efficienza energetica.

Ne deriva che la possibilità di beneficiare della detrazione sussiste anche nell'ipotesi in cui l'acquisto, l'installazione o la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti, avvenga anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica o successivamente ai medesimi.

In considerazione che gli interventi in argomento hanno un costo ridotto rispetto a quelli già ammessi alla detrazione e che le norme vigenti, non specificano l'entità massima di detrazione fruibile, si ritiene che la medesima può validamente risultare calcolata nella misura del 65% delle effettive spese sostenute.

Irap: imponibilità del credito d'imposta per soggetti senza lavoratori dipendenti

Si ritiene utile rammentare che, con decorrenza dal periodo d'imposta 2015, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'art. 1, comma 21, della Legge di Stabilità 2015, ha previsto il riconoscimento di un *credito d'imposta* nella misura pari al 10% dell'Irap lorda calcolata nel rispetto delle modalità e delle regole stabilite dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a favore dei contribuenti che non impiegano lavoratori dipendenti e determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9 del citato decreto legislativo.

In concreto, il beneficio riguarda i seguenti contribuenti o soggetti interessati:

- esercenti attività d'impresa;
- esercenti attività nei settori delle banche, delle altre società finanziarie e delle assicurazioni;
- operatori agricoli titolari di reddito agrario;
- titolari di reddito di lavoro autonomo professionale (professionisti individuali e studi associati).

Tale credito d'imposta, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio d'esercizio, tra cui, di conseguenza le società di capitali e le società di persone commerciali in regime di contabilità ordinaria, deve necessariamente risultare contabilizzato **nella voce "C.II.4-bis" dell'attivo dello stato patrimoniale** e, in contropartita, **nella voce A.5 del conto economico**. Dunque con una scrittura in partita doppia così formulata:

Crediti d'imposta (C.II.4-bis dell'attivo dello stato patrimoniale)	a	Sopravvenienze attive (A.5 del conto economico)
--	---	--

Al riguardo, è opportuno porre in rilievo che detto "credito d'imposta" partecipata alla formazione del reddito d'impresa, in quanto non è stata prevista una norma specifica che dispone la *non imponibilità* del medesimo.

Si ritiene, invece, che il credito d'imposta in argomento non esplica effetti per quanto attiene alla determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, in quanto non risulta compreso in alcuno dei componenti positivi di reddito previsti dagli artt. 53 e 54 del Tuir.

Agenda

Scadenario dal 1 giugno al 7 luglio 2016

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>
3 giugno	<p>REGIME FORFETARIO-OPZIONE-MODIFICHE DOCUMENTAZIONE</p> <p>Per i contribuenti esercenti attività d'impresa (imprenditori individuali) e i liberi professionisti in regime ordinario che intendono esercitare l'opzione per il regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio 2016, scade il termine per procedere alla rettifica dei documenti emessi nel corso del 2016.</p>
6 giugno	<p>IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI-ANNOTAZIONE ABBONAMENTI</p> <p>Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>
15 giugno	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i proventi che, a norma dell'art. 25, co. 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche; - le plusvalenze patrimoniali; - le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
15 giugno	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ad annotare - nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite – le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese; – all'emissione dell'autofattura integrativa
16 giugno	<p>VERSAMENTO SALDO 2015 E 1° ACCONTO 2016, IMPOSTE DIRETTE:</p> <p>cedolare secca-irpef-ires-irap, oltre all'eventuale saldo Iva 2015, anche rateizzati, confluyente nel modello Unico e versamento del Contributo Inps, sia per la quota la % eccedente il minimale che per la gestione previdenziale separata, saldo 2015 e 1° acconto 2016, tramite il mod. F24. Stesso termine, anche per versare l'eventuale adeguamento agli Studi di Settore senza maggiorazione.</p>

16 giugno	Versamento unificato — IVA liquidata a maggio 2016 per i soggetti mensili — ritenute alla fonte operate a maggio 2016 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e di capitale, su provvigioni; — contributi relativi alle retribuzioni di maggio 2016.	
16 giugno	VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU E TASI 2016 tramite il mod. F24 o il bollettino postale dell'acconto (50%) per l'anno 2016 in relazione agli immobili posseduti, diversi dall'abitazione principale non di lusso	
16 giugno	VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE 2016 tramite il mod. F24 o il bollettino postale.	
27 giugno	IVA – Trasmissione mensile degli elenchi INTRASTAT Coloro che effettuano scambi intraUE di beni e che ricevono o effettuano prestazioni di servizi generiche da o nei confronti di soggetti passivi di altri Paesi membri e hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale di operazioni superiore a € 50.000 o hanno optato per la trasmissione mensile degli elenchi, devono trasmettere gli elenchi riepilogativi relativi a maggio 2016.	
30 giugno	Dichiarazione IMU Presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel 2015, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione	
30 giugno	Imposta di registro – Locazioni di immobili Occorre effettuare la registrazione e il pagamento della relativa imposta delle indicate locazioni: — datate 1° giugno 2016; — le cui annualità successive alla prima decorrono dal 1° giugno 2016, per le locazioni con durata pluriennale e inizio alla data predetta. Per chi ha optato per la cedolare secca l'obbligo riguarda solo la registrazione.	
7 luglio	Invio telematico, per i soli intermediari abilitati (Caf e Professionisti), del modello 730-2016, redditi 2015, all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel	

Schede operative

Redditi di lavoro autonomo – Aliquote ritenute alla fonte

<i>Tipo di reddito</i>	<i>Aliquota ritenuta</i>	<i>da applicare all'imponibile in misura pari al</i>
Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti	30% a titolo d'imposta	100%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore di età inferiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	60%
Compensi per cessione diritti d'autore da parte dello stesso autore di età superiore a 35 anni	20% a titolo d'acconto	75%
Compensi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere	20% a titolo d'acconto	100%
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale	20% a titolo d'acconto	100%
Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori	20% a titolo d'acconto	100%

Soggetti esonerati dall'obbligo dichiarativo inerente al periodo d'imposta 2015

<i>Tipo di reddito</i>	<i>Limite di reddito (uguale o inferiore)</i>	<i>Modalità e condizioni</i>
Assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre eventuali tipologie di reddito, tenendo presente che: - il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze; - deve essere escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.	€ 7.500,00	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	€ 28.158,28	
Terreni e/o fabbricati (abitazione principale e pertinenze incluse)	€ 500,00	
Lavoro dipendente o assimilato più altre eventuali tipologie di reddito, tenendo presente che il reddito complessivo deve	€ 8.000,00	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, tenendo presente che: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico

essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze		sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione <i>più</i> eventuali altre tipologie di reddito, tenendo presente che il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze	€ 7.500,00	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni, tenendo presente che: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione <i>più</i> eventuali altre tipologie di reddito, tenendo presente che il reddito complessivo deve essere individuato senza considerare il reddito dell'abitazione principale e delle inerenti pertinenze	€ 7.750,00	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni, tenendo in considerazione che se il contribuente ha un'età pari o superiore a 75 anni: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione <i>più</i> terreni <i>più</i> abitazione principale <i>più</i> inerenti pertinenze (box, cantina, ecc.)	€ 7.500,00 per pensione e € 185,92 per terreni	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni, tenendo presente che: - le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale; - se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, come, a titolo meramente indicativo, senza pretesa di completezza: - i compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale; - i redditi da attività commerciali occasionali; - i redditi da attività di lavoro autonomo occasionale.	€ 4.800,00	

Roma, 01/06/2016

F.to Studio Sanguigni